



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Ricorso straordinario

Sommario:	Ricorso straordinario – notifica ai controinteressati, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, D.P.R. n. 1199/1971, da parte dello stesso ricorrente - inesistenza
Estremi del provvedimento:	C.G.A., ss.rr., parere n. 338/2021 del 12 ottobre 2021 (aff. n. 344/2020)
Massima:	<p>La notifica del ricorso straordinario ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 24 novembre 1971, n. 1199, deve essere effettuata <i>«nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.»</i></p> <p>Il ricorrente ha proceduto erroneamente alla notifica in proprio del ricorso, ai sensi dall'art. 3-bis della l. n. 53/1994.</p> <p>La l. n. 53/1994 disciplina la <i>«Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati»</i> e non contempla, all’art. 1, altri soggetti abilitati allo scopo. L’art. 3-bis, peraltro, prevede, al secondo comma, che <i>«Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall' articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata»</i> e, al quinto comma che <i>«L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.»</i></p> <p>Pertanto, il Collegio non può che rilevare l’insanabile vizio di forma in cui versa la notificazione effettuata dallo stesso ricorrente al controinteressato individuato in gravame, che la rende inesistente.</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci